



COMUNE DI URBINO
(Provincia di Pesaro e Urbino)

**REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA
DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE
DEL COMUNE DI URBINO**

Approvato

con deliberazione di Consiglio Comunale n. 70 del 31.07.2017

SOMMARIO

Articolo 1 - Oggetto del regolamento

Articolo 2 - Oggetto della definizione agevolata

Articolo 3 - Termini e modalità di presentazione della domanda

Articolo 4 - Importi dovuti

Articolo 5 - Perfezionamento della definizione

Articolo 6 - Diniego di definizione agevolata

Articolo 7 - Sospensione delle controversie

Articolo 8 - Disposizioni finali

Articolo 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 ed in attuazione dell'art. 11, comma 1-bis, del decreto-legge n° 50 del 2017, convertito dalla Legge n.96/2017, disciplina l'applicazione della definizione agevolata delle controversie tributarie.

Articolo 2

Oggetto della definizione agevolata

1. La definizione agevolata disciplinata dal presente regolamento può essere applicata esclusivamente alle controversie tributarie pendenti, in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in cassazione e anche a seguito di rinvio, nelle quali è parte il Comune di Urbino, direttamente o per tramite del proprio concessionario, il cui ricorso introduttivo sia stato notificato alla controparte entro il 24 aprile 2017.
2. Non possono essere definite con le agevolazioni previste dal presente regolamento le controversie per le quali alla data di presentazione della domanda di definizione il processo tributario si sia concluso con pronuncia definitiva.

Articolo 3

Termini e modalità di presentazione della domanda

1. La controparte del Comune di Urbino o del suo concessionario in una controversia tributaria può presentare, entro e non oltre il 30 settembre 2017, specifica istanza di applicazione della definizione agevolata disciplinata dal presente regolamento. A tal fine l'ufficio tributi predispone apposito modello ad uso dei contribuenti da pubblicare sul sito istituzionale dell'Ente.
2. L'istanza di cui al punto 1) del presente articolo deve essere presentata secondo le seguenti modalità alternative:
 - posta elettronica certificata;
 - raccomandata postale;
 - consegna diretta al protocollo.
3. Il contribuente deve presentare una distinta istanza, esente da bollo, per ogni singolo atto impugnato, anche nel caso di ricorso cumulativo.

Articolo 4

Importi dovuti

1. Ai fini della definizione delle controversie di cui all'articolo 2, il soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione può definire la controversia col pagamento dei seguenti importi:
 - l'imposta, gli interessi e le spese di notifica indicati nell'atto impugnato;
 - gli interessi da ritardata iscrizione a ruolo, di cui all'art.20 del D.P.R. n.602/1973 calcolati fino al sessantesimo giorno successivo alla notifica dell'atto;

Articolo 5

Perfezionamento della definizione

1. La definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti si perfeziona col pagamento, entro il 30 settembre 2017, degli importi dovuti in base al precedente articolo 4.
2. Non è ammesso il pagamento rateale se gli importi dovuti non superano, per ciascuna controversia autonoma, duemila euro.
3. Il termine per il pagamento degli importi dovuti ai sensi del presente articolo o della prima rata, di importo pari al 40 per cento del totale delle somme dovute, scade il 30 settembre 2017 e il contribuente deve attenersi ai seguenti ulteriori criteri: a) la scadenza della seconda rata, pari all'ulteriore 40 per cento delle somme dovute, è fissata al 30 novembre 2017; b) la scadenza della terza e ultima rata, pari al residuo 20 per cento delle somme dovute, è fissata al 30 giugno 2018. Al versamento degli importi dovuti si applicano le disposizioni previste dall'art.8 del D.lgs n.218/97 con riduzione a tre del numero massimo di rate.
4. Per ciascuna controversia autonoma è effettuato un separato versamento. Per controversia autonoma si intende quella relativa a ciascun atto impugnato.
5. Gli importi dovuti, di cui ai precedenti commi, sono liquidati direttamente dal contribuente.
6. Dagli importi dovuti ai sensi del presente regolamento si scomputano quelli già versati per effetto delle disposizioni vigenti in materia di riscossione in pendenza di giudizio.
7. Gli effetti della definizione perfezionata prevalgono su quelli delle eventuali pronunce giurisdizionali non passate in giudicato prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 6

Diniego di definizione agevolata

1. Entro il 31 luglio 2018, il Comune notifica l'eventuale diniego dell'istanza di cui all'articolo 3. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la lite.
2. L'istanza di cui all'articolo 3 può essere rigettata solamente qualora la stessa non attenga a controversie definibili ai sensi dell'articolo 2 del regolamento.

Articolo 7

Sospensione delle controversie

1. Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente, faccia apposita richiesta al giudice tributario, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente regolamento.

Articolo 8

Disposizioni finali

1. Per quanto non disposto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti ed in particolare l'art. 11 del DL 50/2017, così come convertito dalla Legge n.96/2017;
2. Le disposizioni del presente regolamento sono applicabili dalla data di entrata in vigore dello stesso.